



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 8.48.17

Allegati: 3

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 9151]
(va@pec.mite.gov.it)

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 9151]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto: [ID_VIP: 9151] **PROVINCIA DI SASSARI (comuni di Porto Torres e Sassari) – Progetto di un impianto agrivoltaico per la produzione di energia da fonte solare, denominato "NURRA 2" della potenza di 41,1684 MWp - Progetto Definitivo.**
Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC)
Proponente: Tommaso S.r.l.
Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

e. p. c.

All Ufficio di Gabinetto
del Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)

e. p. c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Sassari e Nuoro
(sabap-ss@pec.cultura.gov.it)

e. p. c.

Alla U.O. DGABAP - Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Soprintendenza speciale per il PNRR



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

MA
24/05/2023

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*.

VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2-*bis*, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO l’art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, secondo cui *“La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”*.

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D. Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinqies*, *“il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”*, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al *“competente direttore generale del Ministero della cultura”* all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

VISTO il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito "Direzione generale ABAP") al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, *Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: "... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241".

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati".

VISTA la Circolare n. 53 del 22/12/2022 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, recante "Verifica preventiva dell'interesse archeologico. Aggiornamenti normativi e procedurali e indicazioni tecniche".

CONSIDERATO che il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l'art. 19, comma 2, lett. b), ha soppresso la disposizione di cui alla lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006. Nel merito del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare che l'art. 19, comma 2, lett. c), del medesimo decreto-legge ha introdotto all'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: "2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", di fatto confermando l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.

VISTA la Circolare n. 3 del 19/04/2023 della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 – Competenze in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA). Chiarimenti".

VISTA la Circolare n. 24 del 15/05/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (ONC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)".

CONSIDERATE la Circolare Interna n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e gli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR (con la conseguente Comunicazione di servizio per le relative modalità attuative di cui alla nota prot. DGABAP n. 547 del 10/01/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendenze speciale per il PNRR), nonché le Comunicazioni di Servizio prot. SSPNRR n. 392 dell'11/03/2022 e DGABAP n. 24995 del 04/07/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell'allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del

05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

VISTE le “Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici”, pubblicate il 27 giugno 2022 e redatte da un gruppo di lavoro coordinato dal Ministero della transizione ecologica – Dipartimento per l’energia e composto da CREA, GSE, ENEA e RSE.

CONSIDERATO che la **Tommaso S.r.l.**, con nota del 22/11/2022, ha presentato l’istanza del 21/11/2022 anche alla Soprintendenza speciale per il PNRR, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per il **Progetto di un impianto agrivoltaico per la produzione di energia da fonte solare, denominato “NURRA 2” della potenza di 41,1684 MWp - Progetto Definitivo**, da localizzarsi nei comuni di Porto Torres e Sassari, nella provincia di Sassari.

CONSIDERATO che la **Tommaso S.r.l.**, con nota del 13/02/2023, ha perfezionato l’istanza di VIA a seguito di quanto chiesto dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica con nota prot. n. m_ante.MiTE.RU.U.0005025 del 16/01/2023.

CONSIDERATO che la **Tommaso S.r.l.**, con PEC del 13/01/2023 (non conosciuta da questa Soprintendenza speciale per il PNRR), ha presentato alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro una separata istanza ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 50 del 2016 (istanza citata come acquisita dal medesimo Ufficio periferico del MiC con prot. n. 647 del 16/01/2023).

CONSIDERATO che l’intervento in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonte solare di tipo agrivoltaico esteso 52 ha circa. L’impianto avrà una potenza di picco pari a 41168,4 kWp e una potenza nominale di 40000 kW, pari alla somma delle potenze in uscita dei 200 inverter fotovoltaici da 200 kW presenti nell’impianto. L’impianto presenta le seguenti caratteristiche: - articolazione in 3 settori; - suddivisione in 4 campi corrispondenti a 4 linee MT a 36 kV ARE4H5EX in cavo tripolare elicordato interrato che collegano l’impianto alla nuova SE Terna; - frazionamento dei campi in sottocampi, alimentati da 28 cabine di sottocampo collegate alla rispettiva cabina di campo mediante linee MT a 36 kv ARE4H5EX in cavo tripolare elicordato interrato; - pannelli fotovoltaici, della potenza di 700 W, alloggiati su tracker motorizzati monoassiali (altezza minima: 1,30 m; altezza massima 3,27 m), con pali di sostegno infissi nel terreno ad una profondità variabile tra 1,5 e 2,0 m; - viabilità di servizio lungo la recinzione perimetrale (larghezza 3,0 m); - viabilità interna realizzata mediante semplice sistemazione superficiale. I collegamenti interni dell’impianto fotovoltaico, tra le cabine di campo e la cabina di consegna, saranno realizzati mediante cavo interrato, posizionato ad una profondità superiore a 1,20 m. Tra la cabina di consegna e la SE sarà realizzato un cavidotto, interrato ad una profondità non inferiore a 1,50 m. Il terreno, di tipo oggi seminativo, sarà convertito a prato pascolo polifita permanente prevedendo l’integrazione tra attività agricola e la produzione elettrica. L’impianto sarà del tipo grid-connected e l’energia elettrica prodotta sarà riversata completamente in rete, salvo gli autoconsumi di centrale, con connessione in antenna 36 kV sulla sezione a 36 kV della futura Stazione Elettrica (SE) a 150/36 kV della RTN da inserire in entra – esce alle linee esistenti della RTN a 150 kV n. 342 e 343 “Fiumesanto – Porto Torres” e alla futura linea 150 kV “Fiumesanto - Porto Torres”, di cui al Piano di Sviluppo di Terna. A delimitazione dell’impianto sarà posta una recinzione modulare in pannelli metallici lungo il perimetro della quale corre la viabilità di servizio. La zona prevista per la realizzazione dell’impianto è attraversata dalla S.P. n. 93, che si configura come una strada panoramica dalla cui percorrenza si gode la vista dei due rilievi collinari che delimitano, a destra e a sinistra, la valle entro cui si colloca il nuovo impianto industriale. Tra gli elementi ambientali e rurali, prossimi all’area di progetto e riconosciuti come caratteristici del sistema paesaggistico, ricadono: il sistema idrografico del Rio Mannu di Porto Torres e del Rio d’Astimini-Fiume Santo e dei relativi affluenti che definiscono la morfologia a valli debolmente incise del paesaggio interno della Nurra occidentale; il paesaggio agrario costituito dalle colture specializzate arboree e il paesaggio dei seminativi e dei pascolativi localizzati nelle aree meno fertili, con morfologia più acclive. L’insediamento sparso connota l’area circostante il progetto, con caratteristiche proprie di un insediamento disperso in un’area a prevalente destinazione agricola (nuclei di formazione rurale). Si evidenzia, come peculiarità paesaggistica, il sistema ambientale dei corridoi fluviali del Rio Mannu e del Rio d’Astimini/Fiume Santo. La funzione agricola è svolta dall’entroterra con i sistemi agricoli della Nurra e delle colline dei centri antistanti il capoluogo.

CONSIDERATO che la **Direzione Generale Valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**, con nota prot. n. m_amte.MiTE.RU.U.0031133 del 03/03/2023, ha comunicato "... *la procedibilità dell'istanza ...* " di VIA e la pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali della documentazione di progetto, del SIA, comprensivo dei relativi allegati, della Sintesi Non Tecnica e dell'avviso al pubblico, stante l'avvenuta abrogazione della lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

CONSIDERATO che, a seguito della dichiarazione di procedibilità dell'istanza di VIA a cura dell'autorità competente, sono stati prodotti o acquisiti i seguenti atti istruttori e di valutazione sul progetto di cui trattasi, che si intendono integralmente ripresi nel presente parere tecnico istruttorio, facendone parte integrante i pareri ed i contributi istruttori del Ministero della cultura:

- a) **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 3416 del 09/03/2023, con la quale è stato chiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente (anche con riguardo a quanto previsto dall'art. 25, comma 2-*quinquies*, del D.Lgs. n. 152 del 2006, in merito all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004 ed evidenziando le intervenute modifiche apportate dal decreto-legge n. 13 del 2023), come anche i contributi istruttori della U.O. DG-ABAP-Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, e della U.O. DGABAP-Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Soprintendenza speciale per il PNRR;
- b) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente** nota prot. n. 7641 dell'8/03/2023, con la quale è stato dichiarato il concorrente interesse regionale nel procedimento di VIA di competenza statale ai sensi dell'art. 8, comma 2-*bis*, del D.Lgs. n. 152 del 2006;
- c) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente** nota prot. n. 10527 del 01/04/2023, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le osservazioni regionali, con allegati i pareri istruttori regionali acquisiti. Tra i pareri istruttori regionali, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna, con nota prot. n. 11581 del 23/03/2023, valuta che "... 3.1. Impatti cumulativi - *Nell'intera area agricola della Nurra (buffer di 10/15 km), ed in particolare nell'areale di progetto limitrofo alla Zona industriale di Porto Torres, è in atto una vera conversione del territorio, che da uso esclusivo agricolo, sta subendo una trasformazione industriale con una diffusissima presenza di impianti Fotovoltaici, Agrofotovoltaici ed Eolici, alcuni dei quali già a regime, ma molti altri per i quali è in corso l'iter autorizzativo. Si prospetta pertanto uno scenario che nel giro di pochi anni determinerà in primo luogo un impatto ambientale derivante dal sostanziale consumo di suolo, non escludendo anche una marginalizzazione della produzione agricola rispetto a quella energetica, anche alla luce dell'incertezza delle coltivazioni. In tale scenario di significativa alterazione delle condizioni ambientali, è opportuna un'analisi cumulativa finalizzata alla quantificazione sia del consumo di suolo in atto che delle superfici che hanno subito una riconversione in impianti di agrivoltaico, non sottovalutando anche gli impatti paesaggistici, la cui valutazione è demandata agli Enti competenti, ma che si ritengono significativi alla luce di tutte le altre fonti di impatto generate dalla presenza del SIN e delle numerose attività estrattive. valutazione è demandata agli Enti competenti, ma che si ritengono significativi alla luce di tutte le altre fonti di impatto generate dalla presenza del SIN e delle numerose attività estrattive.* 3.2. Ubicazione del progetto ed idoneità delle aree - *Considerando che l'impianto ricade prevalentemente in area agricola classificata dal PUC come zona agricola di importanza primaria (E2), si rileva che la superficie totale di copertura dei pannelli fotovoltaici e le fondazioni delle strutture in progetto, riducono la superficie di suolo, da destinare alle attività agricole, e pertanto si suggerisce la valutazione di aree maggiormente idonee alla realizzazione dell'impianto oppure di rivedere la superficie investita dall'impianto fotovoltaico.* 3.3. Piano progettuale e caratterizzazione ambientale - *Si rileva l'assenza di una caratterizzazione pedologica di dettaglio dell'area di intervento, basata su indagini pedologiche sito-specifiche. Gli esiti di tali indagini dovrebbero essere funzionali sia alla classificazione della Land Capability, sia alla caratterizzazione edafica del sito, indispensabile per la caratterizzazione pedoclimatica, propedeutica alla scelta delle colture più idonee nell'intero areale. Nella relazione agronomica il proponente fa riferimento a dati relativi alla classificazione di Land Capability ad una scala che non risulta appropriata per lo studio di dettaglio alla scala aziendale. Vista la notevole estensione dell'area investita dal progetto, sarebbe opportuno eseguire uno studio di dettaglio pedologico del sito, per il quale si consiglia di seguire lo schema proposto nelle "Linee Guida per il monitoraggio del suolo su superfici agricole destinate ad impianti fotovoltaici a terra" redatte dalla Regione Piemonte, in collaborazione con IPLA. Si raccomanda inoltre di far riferimento alle indicazioni dell'Ente*

AGRIS per quanto riguarda le modalità da seguire per la caratterizzazione pedologica iniziale e finale e per le metodologie di monitoraggio.". Inoltre, il Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Sassari, con la comunicazione prot. n. 18170 del 15/03/2023, dichiara che "... Al fine di proteggere l'impianto da incendi di vegetazione e al fine di prevenire pericoli di incendio boschivo provocabili dallo stesso campo fotovoltaico, si ritiene necessario realizzare delle fasce parafuoco di larghezza pari a 10 m lungo il perimetro dell'area interessata dall'impianto, in analogia a quanto previsto dalle Prescrizioni regionali AIB per fabbricati rurali e depositi di materiale infiammabile ...". Il Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica della Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, con la nota prot. n. 14901 del 24/03/2023, dichiara che "... L'area di progetto dell'impianto e della stazione di trasformazione, ricade nell'ambito di paesaggio costiero n° 14 'Golfo dell'Asinara', del PPR e, per quanto riguarda l'assetto ambientale, nella componente di paesaggio con valenza ambientale "Aree ad utilizzazione agro-forestale" e, precisamente, "Colture erbacee specializzate" (articoli 28, 29 e 30 delle NTA). La disciplina del PPR relativa alle "Aree ad utilizzazione agro-forestale" all'articolo 29 delle NTA prevede che la pianificazione settoriale e locale si conformi alle seguenti disposizioni "vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso (...)" ... Il terreno destinato ad accogliere l'impianto ricade su terreni agricoli classificati dallo strumento urbanistico comunale di Sassari come zone agricole di importanza primaria (E2a) e marginali (E5.c), disciplinate dagli art. 43-48 delle NTA del Piano Urbanistico Comunale (pag.14 Studio Inserimento Urbanistico). La Sottostazione elettrica utente ricade in zona E2a del PUC di Sassari ...". La Direzione Generale dei Lavori Pubblici – Servizio del Genio civile di Sassari, con la nota prot. n. 13681 del 29/03/2023, osserva che "... Da una verifica cartografica è emerso che l'impianto risulta interferire col reticolo idrografico sopra menzionato, con il fiume denominato Fiume_126128, precisamente nell'area posta alla sinistra rispetto alla S.P. 93 (colorata in verde nell'elaborato PD – Tav07) e nell'area posta alla destra della S.P. 93, laddove il fiume denominato Fiume_126124 interrompe la realizzazione dell'agrivoltaico ma per il quale si rammenta il rispetto delle distanze dal piede dell'argine così come citato dalla lett. f) di cui sopra ...", per la qual cosa tale interferenza del progetto si indica come da eliminarsi;

- d) **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro** nota prot. n. 6599 del 05/05/2023 (Allegato n. 1), con la quale è stato espresso il proprio parere endoprocedimentale in merito alla dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi, chiedendo per l'Area funzionale Patrimonio archeologico documentazione integrativa al fine di poter esprimere il parere definitivo in merito (v. paragrafi A.2. e A.3). Per l'Area funzionale Paesaggio si rileva, pur chiedendo al termine documentazione integrativa, che "... B.1.1.d. Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico gravanti nell'area d'intervento - L'area interessata dall'impianto ricade direttamente all'interno dell'ambito di paesaggio costiero individuato dal Piano d'assetto ambientale del P.P.R., le aree di progetto rientrano tra le componenti di paesaggio qualificate come "aree ad utilizzazione agro-forestale", di cui agli articoli 28, 29 e 30 delle N.T.A. ("Colture erbacee specializzate"). - B.2.Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento - Il progetto è collocato in un ambito agricolo sensibilmente antropizzato, i cui valori paesaggistici, percettivi e identitari risultano allo stato attuale in parte compromessi, oltre che per la vicina area industriale di Porto Torres e per la prossimità di alcune attività di cava, anche per l'esistenza di numerosi altri impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile che, con la loro presenza sempre più invasiva, stanno portando a una perdita irrimediabile delle caratteristiche peculiari della fertile pianura coltivata della Nurra. Nei territori tra i comuni di Sassari e di Porto Torres sono infatti previsti una grandissima moltitudine di impianti di produzione di energia elettrica, alcuni già autorizzati e realizzati e altri per i quali è in corso un iter di approvazione, statale o regionale. In particolare si segnalano, nell'ambito più prossimo al progetto di cui trattasi, gli impianti fotovoltaici e agrivoltaici di seguito elencati: ID VIP 7394, ID VIP 7391, ID VIP 7630, ID VIP 7405, ID VIP 7411, ID VIP 7685, ID VIP 7777, ID VIP 7759, ID VIP 7792, ID VIP 7791, ID VIP 8006, ID VIP 8106, ID VIP 8899, ID VIP 8297, ID VIP 9032, ID VIP 9097 (si fa riferimento anche alla nota di codesta Soprintendenza Speciale prot. n.5123 del 06.4.2023 relativa all'impianto agrivoltaico "Porto Torres" ID VIP 8297). Gli impatti cumulativi vengono sottolineati anche dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna, nelle proprie osservazioni alla proposta in esame (nota prot. n.11581/2023 del 23/03/2023), che si condividono


pienamente ... Il sito prescelto per la realizzazione del parco fotovoltaico conserva ancora elementi dell'assetto agricolo del territorio e, sebbene non direttamente sottoposto a tutela, si pone in continuità con diverse aree tutelate sotto il profilo paesaggistico: la "Fascia costiera", individuata dal PPR come bene paesaggistico d'insieme; l'area di notevole interesse pubblico di Porto Ferro, Argentiera e Stintino. Sul piano del merito, per quanto il progetto preveda delle minime misure di mitigazione e di compensazione, non si può non osservare come un parco fotovoltaico dell'estensione proposta (50,10 ettari) potrebbe alterare in modo consistente la percezione e l'uso dei territori interessati oltreché quelli limitrofi oltre al consumo di suolo direttamente collegato: anche la vicinanza con l'area dichiarata di notevole interesse pubblico tramite DM 14/01/1966 costituisce una criticità dal punto di vista dell'inserimento del progetto nel sistema dei con visivi all'interno della pianura. Inoltre la relazione paesaggistica allegata evidenzia la probabilità di un impatto d'insieme dell'impianto in oggetto con gli altri impianti immediatamente prossimi, esistenti o in corso di autorizzazione: "Co-visibilità e intervisibilità di più impianti: Ponendosi in un dato punto di osservazione, se nello stesso campo visivo ricadono due o più impianti, ha luogo il fenomeno della co-visibilità, che comporta la confrontabilità visivo-percettiva degli stessi. In questi casi la forma complessiva di ciascun impianto si relaziona non solo con il contesto paesaggistico di riferimento, ma anche con quello degli impianti co-visibili. Il fenomeno della co-visibilità richiede un'apposita valutazione dei modi in cui un paesaggio viene modificato dalla presenza di più impianti; per tale valutazione è utile elaborare simulazioni in ambiente GIS, che evidenzino la visibilità e le interferenze degli impianti con il paesaggio. Al suddetto fenomeno si associa quello della intervisibilità, che ha luogo quando dall'interno di un impianto è possibile vederne un altro (o altri). La co-visibilità e l'intervisibilità di due o più impianti generano sul paesaggio di inserimento un impatto cumulativo sulla componente visivo-percettiva, contribuendo ad amplificare specifici effetti come l'alterazione dello skyline, la decontestualizzazione dei beni, la modifica dell'integrità del paesaggio e il disordine visivo. Le analisi di visibilità di un impianto fotovoltaico sono uno strumento essenziale per riconoscere le alterazioni del paesaggio, pertanto è raccomandata la loro elaborazione a scala di ambito e del singolo sito. Tale analisi deve essere fatta per un raggio teorico di 15 Km intorno all'impianto". Nonostante tali considerazioni, il richiedente non ha prodotto un'analisi dell'impatto cumulativo delle opere in argomento né con i numerosi altri impianti previsti nello stesso ambito (precedentemente elencati), né con il progetto agrivoltaico denominato "Nurra 1" (ID VIP 9097), attualmente in fase di valutazione, che risulta essere elaborato dallo stesso gruppo di coordinamento e condividere con quello in oggetto la stazione elettrica e parte dei cavidotti. - B.3. Valutazione della conformità della relazione paesaggistica allegata al progetto al dpcm 12/12/2005 ... Non si considerano, ai fini della dimostrazione della compatibilità paesaggistica, tutte le opere in progetto, ad esempio è trascurata l'incidenza che può avere sul contesto la prevista installazione di numerosi volumi prefabbricati del tutto privi di qualità architettonica e non adeguati per materiali e tipologia alle caratteristiche dell'ambito interessato, e tali volumi sono assenti nelle simulazioni post operam prodotte, unitamente all'impatto delle recinzioni di confine e cancelli di accesso previsti del tutto avulsi, come caratteristiche architettoniche, al contesto paesaggistico in esame. Sotto il profilo del merito non viene analizzato il progetto in relazione agli effetti cumulativi derivati dalla situazione in divenire dei territori della Nurra, attualmente oggetto di numerosissimi interventi analoghi a quello in esame; non è stato pertanto possibile valutare il reale impatto cumulativo delle opere proposte. Inoltre si evidenzia come dalle fotosimulazioni allegate non risultino le visuali dai punti di vista accessibili al pubblico, in special modo dai crinali del promontorio risultante a nord-ovest dell'area in esame (carta dell'intervisibilità tav 21). Tali visuali, a parere di questa Soprintendenza, risultano fondamentali per la percezione del paesaggio nella sua totalità a tutela delle peculiarità di salvaguardia dell'ambito di notevole interesse pubblico come indicato dal DM 14/01/1966 "... quadri naturali e punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze";

- e) Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, quale U.O. DGABAP-Servizio II della SS-PNRR, nota prot. interno SS-PNRR n. 7942 del 16/05/2023 (Allegato n. 2), con la quale è stato espresso il relativo contributo istruttorio, concordando con la richiesta di documentazione integrativa formulata dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, precisando "... In ogni caso, si ribadisce che, sebbene il c. 2-sexies dell'art. 25 del D.Lgs. 152/2006 – introdotto dall'art. 19, comma 2, lettera c) del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 – svincoli l'adozione del parere e del provvedimento di VIA dalla conclusione delle attività di

verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 o dall'esecuzione di saggi archeologici preventivi prevista dal D.Lgs. n. 42/2004, la loro realizzazione resta comunque preordinata all'avvio dei lavori";

- f) Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, quale U.O. DGABAP-Servizio III della SS-PNRR, nota prot. interno SS-PNRR n. 7962 del 17/05/2023 (Allegato n. 3), con la quale, visto il parere endoprocedimentale espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con nota del 05/05/2023, è stato espresso il relativo contributo istruttorio, non ravvisando competenze in merito al progetto di cui trattasi.

CONSIDERATO che, al fine di programmare una corretta distribuzione degli impianti da fonti di energia rinnovabile nel territorio in esame al fine di evitare una relativa saturazione, si ritiene comunque opportuno evidenziare che il progetto di cui trattasi è prossimo a diversi impianti da fonti energetiche rinnovabili (FER) in valutazione statale di seguito illustrati nell'immagine sotto riportata (con indicato in carattere rosso il corrispondente codice ID-VIP della procedura di VIA di competenza statale attribuito dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica):



(Immagine elaborata dalla Soprintendenza Speciale PNRR con gli impianti fotovoltaici / agrivoltaici previsti nei territori agricoli della Nurra – con grigio di fondo più scuro sono raffigurati i rilievi collinari che caratterizzano tale ambito paesaggistico -, con esclusione di quelli già esistenti e posti immediatamente a ridosso dell'area industriale di Porto Torres, illustrati nell'immagine che segue – nell'ovale in ROSSO l'impianto di cui trattasi)


MA



(da SardegnaTerritorio – SardegnaMappe della Regione Autonoma della Sardegna, con evidenziazione tramite punti ARANCIONI degli impianti fotovoltaici già esistenti e posti immediatamente a ridosso dell'area industriale di Porto Torres – nell'ovale in ROSSO l'ubicazione indicativa dell'impianto di cui trattasi)

CONSIDERATO che oltre alla tipologia di impianti FER del tipo fotovoltaico ed agrivoltaico, l'area vasta della Nurra interessata dal progetto di cui trattasi è oggetto di ulteriore trasformazione completa a causa dell'installazione (realizzata o prevista) anche di tipo eolico, tale da costituire una totale devastazione di carattere paesaggistico:

* MA



- | | |
|---|--|
| ● Parco eolico "Sa Corredda" - progetto in proposta | ● Parco eolico "Alta Nurra" - esistente |
| Buffer 20 km | ● Parco eolico della Società Energetica Sarda - in costruzione |
| | ● Parco eolico "Venti di Nurra" - esistente |
| | ● Parco eolico "Nurra" - AU |
| | ● Parco eolico "Rosario" - esistente |
| | ● Parco eolico "Sassari" - VIA positiva |
| | ● Parco eolico "SS-Truncu reale" - in istruttoria |


(da progetto dell'impianto eolico "SA CORREDDA" – MASE-VA ID_VIP 5954, con identificati con punti VERDI CHIARI gli aerogeneratori collocati sulle creste dei promontori collinari della Nurra – elaborato "Fotosimulazioni", n. WIND006.ELB021, e gli altri impianti eolici esistenti o in fase di valutazione rappresentati con cerchietti di diverso colore – con cerchio ROSSO l'area dell'impianto "NURRA 2" in esame ID_VIP 9151)

CONSIDERATO che le aree interessate dal progetto di cui trattasi sono ricomprese nell'ambito di paesaggio costiero individuato dal Piano Paesaggistico Regionale con il n. 14 "Golfo dell'Asinara", caratterizzato da una dominante naturalità, dalle specificità del sistema storico insediativo come anche dalle strutture portanti del paesaggio agrario insediativo quali i paesaggi della bonifica e della corona degli oliveti intorno a Sassari, dalle "porte ambientali" di accesso all'Ambito, rappresentate dalla dominante paesaggistica della Scala di Giocca, dal corridoio ambientale del Rio Mascari - Rio Mannu e dalla specificità insediativa del polo portuale e industriale di Porto Torres, per le quali aree industriali la fascia agricola della Nurra si pone come elemento di mitigazione ambientale dei relativi effetti.

CONSIDERATO che gli indirizzi del succitato ambito paesaggistico riguardano una progettualità basata sul riconoscimento della dominante ambientale-paesaggistica del Golfo, all'interno del quale è riconoscibile la struttura del paesaggio naturale e insediativo. In particolare gli indirizzi prevedono:

- che, nei territori a matrice prevalentemente agricola, è necessario incentivare e attualizzare le forme di gestione delle risorse disponibili, con un supporto ed un incremento dell'apparato produttivo e la gestione oculata e mirata dell'habitat naturale, puntando alla tutela della diversità delle produzioni e della qualità ambientale derivante da un'agricoltura evoluta;
- di incentivare i programmi di miglioramento agricolo, finalizzato all'applicazione delle direttive comunitarie, di un'agricoltura ecocompatibile che ricorra a tecniche biologiche anche in vista della conservazione del suolo;
- di riqualificare il sistema delle aree archeologiche di Porto Torres, dei tracciati storici, delle archeologie industriali e delle emergenze storico-culturali distribuite nell'Ambito, rafforzando le relazioni con i centri urbani di Porto Torres e Sassari in un'ottica di sistema delle fruizioni culturali del paesaggio.

CONSIDERATO che, rispetto alla peculiarità del sito scelto per la realizzazione del nuovo impianto industriale per la produzione di energia elettrica, il Proponente dimostra di non averne colto la particolarità paesaggistica costituita dalla presenza dei due rilievi collinari della Nurra, tanto che le "sezioni paesaggistiche" realizzate (v. elaborato n. VIA Tav 24) trattano di punti di vista assolutamente estranei al contesto paesaggistico interessato e, ancor, più improbabili quali reali punti di vista. A tal proposito, si veda al contrario l'elaborato denominato "Carta delle ZVI", ove si identificano impatti da "forte" a "rilevante" nel contesto vallivo posto tra i due rilievi collinari caratterizzanti paesaggisticamente la pianura della Nurra (in particolare, si veda l'immagine panoramica di cui alla fig. 76 della *Relazione paesaggistica*, di seguito riprodotta, che rende maggiormente l'idea di come l'impianto industriale proposto modificerebbe sostanzialmente il paesaggio agricolo esistente, se la si raffronta con l'inquadramento su ortofoto dell'area di progetto, ugualmente sotto riprodotta):



MA

Indice di visibilità azimutale la

-  $la=0$ (Impatto nullo)
-  $0 < la < 0,15$ (Impatto debole)
-  $0,15 < la < 0,5$ (Impatto moderato)
-  $0,5 < la < 1$ (Impatto forte)
-  $la > 1$ (Impatto rilevante)

(da "Carta delle ZVI", elaborato n. VIA Tav 22, particolare con legenda))



Figura 76: panoramica (220730_SAS_P058_M).



Figura 73: planimetria con indicate le posizioni di scatto delle panoramiche.

MA *

(da Relazione paesaggistica, figure 73 e 76)



Figura 79: Inquadramento su ortofoto dell'impianto agrivoltaico.

(da Relazione paesaggistica, p. 164)

RITENUTO che sia in atto la trasformazione sostanziale del paesaggio agricolo esistente della Nurra ed, in particolare, nell'areale di progetto limitrofo alla Zona industriale di Porto Torres, che si configura anche come area irrigua di particolare interesse per la produzione agricola e per questo non idonea alla installazione di impianti FER quali quelli fotovoltaici ed agrivoltaici (come indicato dalla D.G.R. n. 59/90 del 27/11/2020, ai sensi del DM 10/09/2010), quest'ultimi se non direttamente connessi e subordinati alla stessa produzione agricola, la quale deve assumere per questo lo scopo imprenditoriale prevalente dell'iniziativa in esame, che invece nel caso di cui trattasi rimane prettamente di tipo industriale teso alla produzione di energia elettrica. Constatato che le numerose istanze presentate per la realizzazione di estesi impianti FER nel medesimo territorio comporta una vera e propria conversione del territorio, che da uso esclusivo agricolo, sta subendo una trasformazione industriale con una diffusissima presenza di impianti fotovoltaici, agrofotovoltaici ed eolici (v., in particolare, il progetto di impianto eolico denominato "SA CORREDDA", identificato con il codice MASE-VA ID-VIP 5954, per il quale questa Soprintendenza speciale per il PNRR ha espresso un parere tecnico istruttorio negativo con la nota prot. n. 1735 del 20/07/2022, stante la sua collocazione lungo le due creste dei rilievi collinari posti al centro della Nurra ed ai lati

Handwritten signature

della S.P. 93), alcuni dei quali già in esercizio, ma molti altri ancora soggetti ad iter autorizzativo, tanto da configurarsi la possibilità di una loro realizzazione senza soluzione di continuità. Si prospetta, pertanto, uno scenario che nel giro di pochi anni determinerà, in primo luogo, un impatto ambientale derivante dal sostanziale consumo di suolo, non escludendo una marginalizzazione della produzione agricola rispetto a quella energetica, anche alla luce dell'incertezza delle coltivazioni proposte e dei soggetti agricoli che se ne dovrebbero assumere l'onere di conduzione. L'impatto cumulativo del progetto in esame e di alcuni degli ulteriori in fase di autorizzazione o valutazione ambientale è, d'altronde, giudicata "forte" e "rilevante" dallo stesso Proponente nel soprastante elaborato grafico:




Figura 1: layout di impianto su ortofoto.

(da *Relazione paesaggistica* – paragrafo 1 Premessa, p. 4, fig. 1, con rappresentato in retinato BLU il progetto in esame ID_VIP 9151, la cui ubicazione si pone al centro della valle che costeggia i due rilievi collinari della Nurra, caratterizzando ulteriormente dal punto di vista paesaggistico l'ambito di paesaggio riconosciuto dal Piano paesaggistico regionale – si noti che l'impianto proposto si sovrappone all'area di cantiere del progetto dell'impianto eolico "SA CORREDDA" sopra citato e sotto illustrato)

MA




Figura 18 - Localizzazione degli alberi monumentali nell'area di indagine

(da progetto dell'impianto eolico "SA CORREDDA" – MASE-VA ID_VIP 5954, con identificati gli aerogeneratori collocati sulle creste dei rilievi collinari della Nurra e l'area di cantiere – in retinato ARANCIONE – sovrapposta all'impianto di cui trattasi ID_VIP 9151 -- con cerchio ROSSO l'area dell'impianto "NURRA 2" in esame ID_VIP 9151)

RITENUTO necessario garantire, anche solo per il principio di precauzione, la preservazione del territorio agricolo della Nurra, quale presidio posto a compensazione della vasta area industriale di Porto Torres, i cui terreni, benché definiti quali aree idonee per il loro stato non più naturale, non sono ancora saturati da analoghe iniziative industriali per la produzione di energia elettrica.

CONSIDERATO che Tommaso S.r.l., con la documentazione trasmessa, non ha prodotto adeguati atti che possano attestare il modo e le forme con le quali le attività progettuali agricole proposte saranno svolte (nella *Relazione paesaggistica* si cita più volte la presenza nei dintorni dell'impianto industriale proposto dell'Azienda Agricola Campu Calvaggiu, tuttavia non indicata quale quella preposta a tali attività agricole), ma soprattutto chi avrà il dovere di condurle per tutto il tempo di esercizio dell'impianto industriale proposto (salvo il generico riferimento al fatto che tale attività agricola sarà condotta per tutta la vita utile dell'impianto industriale proposto – v. paragrafo 4.4 *Verifica requisiti impianto agrivoltaico* della *Relazione paesaggistica*; nulla si riferisce in merito nella *Relazione agronomica*, elaborato n. VIA-R05), visto che la Società proponente non ha tra i propri scopi societari quelli della produzione agricola e apiaria diretta. In tal senso è indicativo che nell'elaborato *Analisi delle ricadute socio-occupazionali* il Proponente non individui figure specifiche per la conduzione delle attività agricole previste, ma solo specializzate per la manutenzione elettrica degli impianti fotovoltaici realizzati e delle fasce perimetrali di mitigazione vegetazionale e, ancora, di vigilanza del sito (v. paragrafo 2 *Possibili impatti sulla popolazione e salute umana*).

CONSIDERATO che il sistema agrivoltaico al fine di potersi così definire deve configurarsi, oltre che spazialmente, per una effettiva integrazione fra l'attività agricola e la produzione elettrica, per valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi di un unico progetto, non potendosi condividere la proposta che, per un impianto definito

MA

agrivoltaico, le connesse attività agricole siano sostanzialmente trattate come un elemento accessorio o collaterale alla volontà di produrre energia elettrica quale principale scopo societario del Proponente, dovendosi invece trattare necessariamente di un solo sistema integrato tra produzione elettrica e la medesima attività agricola, trovando sostanziale unicità giuridica nel soggetto proponente.

CONSIDERATO che le opere indicate come necessarie per la prevenzione antincendio delle aree agricole dal Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Sassari della Regione Autonoma della Sardegna, con il contributo istruttorio prot. n. 18170 del 15/03/2023 (v.: "... Al fine di proteggere l'impianto da incendi di vegetazione e al fine di prevenire pericoli di incendio boschivo provocabili dallo stesso campo fotovoltaico, si ritiene necessario realizzare delle fasce parafuoco di larghezza pari a 10 m lungo il perimetro dell'area interessata dall'impianto, in analogia a quanto previsto dalle Prescrizioni regionali AIB per fabbricati rurali e depositi di materiale infiammabile ...") comporterebbero l'ulteriore sottrazione di suolo alle attività agricole primarie identificate nello strumento urbanistico comunale vigente, costituendosi le richieste fasce parafuoco come un ulteriore impatto negativo per la tutela e conservazione delle medesime aree nel loro attuale stato agricolo ed oggetto delle previsioni e prescrizioni di tutela del Piano paesaggistico regionale.

RITENUTO, pertanto, che la motivazione indicata dal Proponente quale ragione per l'impegno dell'area agricola è correlata solo a proprie esigenze imprenditoriali di tipo economico e non da ragioni a carattere ambientale e, quindi, di tutela del fattore ambientale di cui al paesaggio.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale ABAP n. 11 dell'8/03/2022, avente ad oggetto "Linee guida finalizzate al raccordo dei pareri espressi dagli Uffici del MiC in seno a procedimenti autorizzativi. Precisazioni", con particolare riferimento al punto D.2.3, tanto da ritenere che la richiesta di documentazione integrativa formulata dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente non possa apportare nuovi e diversi elementi conoscitivi tali da superare il contrasto qui emerso tra la realizzazione del progetto industriale proposto e la necessità di preservare l'ambito di paesaggio identificato dal Piano paesaggistico regionale ed oggetto, pertanto, delle relative previsioni e prescrizioni di tutela indicate agli articoli 28, 29 e 30 delle Norme Tecniche di Attuazione.

CONSIDERATO, pertanto, che l'impianto industriale di cui trattasi si colloca in aree non dichiarate idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-quater, del D.Lgs. n. 199 del 2021, come anche si colloca in aree dichiarate "non idonee" con la D.G.R. n. 59/90 del 27/11/2020 dalla Regione Autonoma della Sardegna ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010 (v., anche, la *Relazione paesaggistica*, p. 81, fig. 21, e pp. 112-113).

CONSIDERATO che il decreto legislativo n. 199 del 2021 (art. 2, comma 1, lett. ggg), definisce "aree idonee" le aree "... con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative", condizioni che, pertanto, devono essere ancora verificate e valutate anche nella presente procedura di valutazione di impatto ambientale.

CONSIDERATO che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto anche le seguenti ulteriori modifiche legislative: - (art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.1) decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-quater): al secondo periodo, le parole: «di un chilometro» sono sostituite dalle seguenti: «di cinquecento metri»; - (art. 47, comma 2) decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, articolo 30, il relativo comma 2 è abrogato, come anche si dispone che "E' abrogata ogni disposizione in materia di aree contermini di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010 e ai relativi provvedimenti applicativi a contenuto generale, incompatibile con il primo periodo e con l'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387".

CONSIDERATO che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto, con le modificazioni apportate in sede di sua conversione in legge (v. art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.01), al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-quater): "2.01) al primo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono aggiunte le seguenti: ", incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto".

CONSIDERATO che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.Lgs. n. 42 del 2004, all'articolo 131, co. 4, ove la "tutela del paesaggio" è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la "conservazione" che per questo si deve svolgere tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi garantire un coerente sviluppo del territorio.

CONSIDERATO che l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 fa, comunque, salva l'espressione del parere dell'autorità competente in materia paesaggistica, anche in sede di valutazione di impatto ambientale.

CONSIDERATO che l'art. 3, rubricato "Tutela del patrimonio culturale", del D.Lgs. n. 42 del 2004, stabilisce che "1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. 2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale ...", come qui risultato essere necessario applicare per la conservazione del patrimonio archeologico e paesaggistico interessato dal progetto in esame.

CONSIDERATO che l'art. 3-ter, Principio dell'azione ambientale, del D.Lgs. n. 152 del 2006, stabilisce che "1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte ...".

CONSIDERATO che l'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, prescrive al relativo comma 3 che "... La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi ... sono soggetti ad una autorizzazione unica ... nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ...".

CONSIDERATO che il comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, stabilisce che "... 7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14".

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento da Tommaso S.r.l.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, con il relativo parere endoprocedimentale sopra citato del 05/05/2023 ed allegato al presente parere tecnico istruttorio quale parte integrante, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

RITENUTO di poter aderire e far proprio il parere endoprocedimentale del 05/05/2023 espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con particolare riferimento a quanto valutato per l'Area funzionale Paesaggio (v. il paragrafo B.2).


CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP quale U.O. DGABAP-Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR del 16/05/2023, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della Direzione generale ABAP quale U.O. DGABAP-Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR del 17/05/2023, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.


CONSIDERATO che, per quanto premesso, il presente parere tecnico istruttorio non può contenere, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-*quinquies* dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

Per tutto quanto sopra considerato, visto, esaminato e ritenuto a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, con il parere endoprocedimentale del 05/05/2023 (v. il paragrafo B.2), che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; visto il contributo istruttorio della U.O. DGABAP-Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR del 16/05/2023; visto il contributo istruttorio della U.O. DGABAP-Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR del 17/05/2023; la **Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza, **esprime parere tecnico istruttorio negativo** alla pronuncia di compatibilità ambientale del **Progetto di un impianto agrivoltaico per la produzione di energia da fonte solare, denominato "NURRA 2" della potenza di 41,1684 MWp - Progetto Definitivo**, da localizzarsi nei comuni di Porto Torres e Sassari, nella provincia di Sassari.



Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Piero Aebischer

Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
arch. Rocco Rosario Tramutola



IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Alla
Soprintendenza Speciale
per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

OGGETTO: [ID_VIP:9151] PROVINCIA DI SASSARI (comune di Sassari, Porto Torres) - Progetto di impianto agrivoltaico per la produzione di energia da fonte solare nel Comune di Sassari (SS) denominato "Nurra 2" della potenza nominale di 41,1684 MWp e delle relative opere di connessione alla RTN – Progetto definitivo.

Procedura riferita al D.Lgs. n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC)

Proponente: Tommaso S.r.l.

Rif. vs. nota n. 3416 del 09.03.2023, ns. prot. n. 3617 del 10.03.2023

Parere endoprocedimentale della Soprintendenza ABAP di Sassari e Nuoro.

Con riferimento al progetto in argomento, visti i relativi elaborati progettuali, consultati per il tramite della piattaforma web dedicata del Ministero della Transizione Ecologica, al seguente indirizzo:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9342/13712>

Facendo seguito alla richiesta di codesta Soprintendenza speciale per il PNRR, si comunicano le valutazioni di competenza in ottemperanza alla Circolare della DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

Il progetto, proposto dalla Tommaso s.r.l., prevede la realizzazione di un impianto agrivoltaico esteso 52 ha circa. L'impianto avrà una potenza di picco pari a 41168,4 kWp e una potenza nominale di 40000 kW, pari alla somma delle potenze in uscita dei 200 inverter fotovoltaici da 200 kW presenti nell'impianto. L'impianto presenta le seguenti caratteristiche: - articolazione in 3 settori; - suddivisione in 4 campi corrispondenti a 4 linee MT a 36 kV ARE4H5EX in cavo tripolare elicordato interrato che collegano l'impianto alla nuova SE Terna; - frazionamento dei campi in sottocampi, alimentati da 28 cabine di sottocampo collegate alla rispettiva cabina di campo mediante linee MT a 36 kV ARE4H5EX in cavo tripolare elicordato interrato; - pannelli fotovoltaici, della potenza di 700 W, alloggiati su tracker motorizzati monoassiali (altezza minima: 1,30 m; altezza massima 3,27 m), con pali di sostegno infissi nel terreno ad una profondità variabile tra 1,5 e 2,0 m; - viabilità di servizio lungo la recinzione perimetrale (larghezza 3,0 m; cassonetto di 20 cm); - viabilità interna realizzata mediante semplice sistemazione superficiale. I collegamenti interni dell'impianto fotovoltaico, tra le cabine di campo e la cabina di consegna, saranno realizzati mediante cavo interrato, posizionato ad una profondità superiore a 1,20 m. Tra la cabina di consegna e la SE sarà realizzato un cavidotto, interrato ad una profondità non inferiore a 1,50 m.

I pannelli fotovoltaici, della potenza di 700 W, alloggiati su tracker motorizzati monoassiali (altezza minima: 1,30 m; altezza massima 3,27 m), con pali di sostegno infissi nel terreno ad una profondità variabile tra 1,5 e 2,0 m; Il terreno, di tipo seminativo, sarà quindi convertito a prato pascolo polifita permanente prevedendo l'integrazione tra attività agricola e produzione elettrica. L'impianto sarà del tipo grid-connected e l'energia elettrica prodotta sarà riversata completamente in rete, salvo gli autoconsumi di centrale, con connessione in



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

antenna 36 kV sulla sezione a 36 kV della futura Stazione Elettrica (SE) a 150/36 kV della RTN da inserire in entra – esce alle linee esistenti della RTN a 150 kV n. 342 e 343 “Fiumesanto – Porto Torres” e alla futura linea 150 kV “Fiumesanto - Porto Torres”, di cui al Piano di Sviluppo di Terna. L’impianto avrà una potenza di picco pari a 41.168,4 kWp, pari alla somma delle potenze nominali dei moduli fotovoltaici installati, e una potenza nominale di 40.000 kW, pari alla somma delle potenze in uscita (lato AC) dei 200 inverter fotovoltaici da 200 kW presenti in impianto

I collegamenti interni dell’impianto fotovoltaico, tra le cabine di campo e la cabina di consegna, saranno realizzati mediante cavo interrato, posizionato ad una profondità superiore a 1,20 m. Tra la cabina di consegna e la SE sarà realizzato un cavidotto, interrato ad una profondità non inferiore a 1,50 m.

Secondo la Tommaso s.r.l. i criteri di progetto adottati non comporterebbero movimenti di terreno significativi per la sistemazione dell’area di impianto. La viabilità interna sarebbe realizzata mediante sistemazione superficiale. Gli unici volumi tecnici presenti sarebbero costituiti dalle cabine di trasformazione che verranno appoggiate su una vasca di fondazione contenente i vari cavi in entrata ed uscita dalla cabina stessa. Tali vasche in cemento armato sono posizionate all’interno di uno scavo con piano di posa a -0.60 m rispetto al piano di campagna.

A delimitazione dell’impianto, lungo il perimetro, sarà posta una recinzione modulare in pannelli metallici lungo il perimetro della quale corre la viabilità di servizio (larghezza 3,0 m; cassonetto di 20 cm).

Tra gli elementi ambientali e rurali, prossimi all’area di progetto e riconosciuti come caratteristici del sistema paesaggistico, ricadono: il sistema idrografico del Rio Mannu di Porto Torres e del Rio d’Astimini-Fiume Santo e dei relativi affluenti che definiscono la morfologia a valli debolmente incise del paesaggio interno della Nurra occidentale; il paesaggio agrario costituito dalle colture specializzate arboree e il paesaggio dei seminativi e dei pascolativi localizzati nelle aree meno fertili, con morfologia più acclive. Mentre tra gli elementi costituenti il sistema storico-culturale, che gravitano in prossimità del sito di progetto, è presente il centro storico di Porto Torres. Il sistema insediativo presenta diverse forme di organizzazione spaziale e strutturale che contraddistinguono i centri urbani compatti (tra cui il capoluogo della provincia di Sassari e il centro urbano, portuale di Porto Torres), i nuclei turistici costieri e l’insediamento diffuso. Questi ultimi connotano l’area circostante il progetto, con caratteristiche proprie di un insediamento disperso in un’area a prevalente destinazione agricola (nuclei di formazione rurale). Si evidenzia, come peculiarità paesaggistica, il sistema ambientale dei corridoi fluviali del Rio Mannu e del Rio d’Astimini/Fiume Santo situato, quest’ultimo, a ridosso del margine nord/nord-ovest dell’impianto proposto con particolare riferimento alla conservazione delle connessioni ecologiche che lungo i due corsi d’acqua si instaurano tra le zone costiere e le aree interne del territorio come evidenziato nella relazione paesaggistica R04 presentata in allegato al progetto. La funzione agricola è svolta dall’entroterra con i sistemi agricoli della Nurra e delle colline dei centri antistanti il capoluogo. Il settore dell’agricoltura del territorio dimostra una buona performance produttiva con specificità legate all’olivicoltura, all’allevamento sia di bovini che di ovini, e alla trasformazione lattiero casearia.

ALLEGATO A

Area Funzionale Patrimonio Archeologico

Tra gli elaborati progettuali consultati vi è la Relazione Archeologica (Elaborato progettuale VIA R07) elaborata dal dott. Fabrizio Delussu in possesso dei requisiti di legge.

La stessa relazione è stata trasmessa con nota prot. 647 del 16.1.2023 a questa Soprintendenza per l’ottenimento dell’atto del Soprintendente relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico di cui all’articolo 25 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come previsto dall’art. 23, comma 1, lettera g-ter, del D. Lgs. 152/2006 (ora soppressa dall’art. 19, comma 1, lettera b del D.L. 13/2023).



Dall'esame della documentazione suddetta si rileva che la documentazione trasmessa appare conforme alle Linee Guida per la redazione degli elaborati inerenti la procedura di verifica dell'interesse archeologico pubblicate in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022), non è tuttavia presente il Template Gis, sulla cui base è tuttavia stata preparata la documentazione.

si sottolinea comunque che non sono stati trasmessi:

- lo stralcio del progetto funzionale ad esaminare in maniera più approfondita le lavorazioni previste;
- il quadro economico con voce relativa agli oneri potenzialmente previsti per l'archeologia preventiva.

Dall'esame preliminare della relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico si rileva che:

- le carte presenti all'interno della relazione sono poco leggibili per l'utilizzo di una scala troppo piccola;
- le carte del potenziale archeologico e della visibilità dei terreni in ricognizione sono invece a grande scala e relative ai singoli tratti esaminati, mentre mancano delle carte complessive;
- sono state realizzate accurate d'archivio;
- sono state realizzate accurate d'archivio;
- la ricerca bibliografica tiene conto delle pubblicazioni esistenti per il territorio oggetto dell'intervento soprattutto per le fasi pre e protostoriche, mentre non considera le pubblicazioni relative agli insediamenti di epoca medievale (si veda ad esempio: Canu et al. 2002, Insediamenti e viabilità di epoca medievale nelle curatorie di Romangia e Montes, Flumenargia, Coros e Figulinas, Nurra e Ulumetu, in La civiltà giudicale in Sardegna nei secoli XI-XIII: Fonti e Documenti Scritti. Atti del convegno nazionale, Sassari, Aula magna dell'Università, 16-17 marzo 2001, Usini, Chiesa di Santa Croce, 18 marzo 2001, pp. 395-423; Milanese et al. 2010, I villaggi medievali abbandonati della Curatoria di Flumenargia, in La Basilica di San Gavino a Porto Torres: teorie a confronto. Atti del Convegno di Studi: Porto Torres, Sala Gonario 21 dicembre 2008, pp. 37-49);
- l'analisi delle emergenze archeologiche del territorio ha preso in considerazione un areale di circa 500 m. attorno al progetto: l'elenco dei monumenti presenti in relazione comprende quelli dichiarati di interesse culturale e quelli presenti nella Carta del Rischio; la carta relativa alla dislocazione dei monumenti nell'area, per quanto poco leggibile perché non trasmessa in allegato alla relazione, ma presente come tavola al suo interno a scala molto piccola non include ulteriori siti e monumenti individuati nell'ambito dello studio effettuato;
- le ricognizioni di superficie sono state effettuate nelle aree in cui è prevista l'installazione dell'impianto sia in quelle in cui sono previste le opere di connessione (cavidotti, strade, stazioni, aree di cantiere),
- la situazione vincolistica dell'area, delineata nella Relazione Archeologica, risulta rappresentata a livello grafico con le perimetrazioni attraverso l'analisi degli elaborati del Piano Urbanistico Comunale di Sassari. Sono state individuate le aree sottoposte a vincolo (perimetri a tutela integrale e a tutela condizionata) nell'area in esame, georeferenziate e rappresentate cartograficamente in ambiente GIS. Come evidenziato sopra, le carte risultano tuttavia di difficile lettura perché prodotte a una scala troppo piccola;
- il buffer di 100 m dai beni cartografati nel PPR della RAS (Repertorio del Mosaico - artt. 48 e 49 delle NTA) risulta rappresentato a livello grafico nelle tavole inserite nella relazione.

A.1 Situazione vincolistica dell'area oggetto d'intervento

Nell'area dell'impianto non risultano vincoli ministeriali di tutela archeologica o beni dichiarati di interesse culturale.



All'interno dell'area dell'impianto non risultano perimetri di tutela pertinenti ai beni elencati, catalogati e perimetrati nella "Carta dei beni paesaggistici: architettonici, archeologici, identitari e delle aree a rischio archeologico (Extraurbano)" del Piano Urbanistico Comunale del Comune di Sassari

A.2 Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento

Secondo quanto riportato nella Relazione "le ricognizioni archeologiche l'area di progetto è stata suddivisa in Unità di Ricognizione (UR) in base a criteri pratici-operativi, alla visibilità dei suoli e ai confini di proprietà. Le ricognizioni sono state effettuate nel mese di agosto 2022 in condizioni di cielo sereno e in assenza di vento. I terreni ispezionati sono perlopiù destinati a colture foraggere e pascolo, nella maggior parte dei casi sottoposti dunque a dissodamenti e spietramenti, arature stagionali e frequentazione da parte di greggi. L'utilizzo del suolo ha dunque influenzato positivamente la visibilità di superficie riscontrata nell'area dell'impianto nel corso del survey, generalmente medio-alta e, in un caso, bassa temporanea" ed avrebbero dato esito negativo. Poiché sia nelle aree dell'impianto sia nei tratti ricognibili del cavidotto non sono state individuate tracce o strutture archeologiche.

L'esame del quadro vincolistico e delle fonti edite disponibili indicherebbe l'assenza di monumenti o siti archeologici.

Per quanto il grado di potenziale archeologico e il livello di rischio proposto dal professionista venga proposto quale "nullo", è importante sottolineare che tale indicazione risulti fuorviante e poco adeguata sotto il profilo tecnico e scientifico in situazioni in cui sono previste delle lavorazioni al di sotto del piano di campagna. E' importante infatti sottolineare come i lavori in oggetto abbiano un notevole impatto sul sottosuolo e allo stesso tempo interessano un territorio che si caratterizza per un'intensa antropizzazione con presenza capillare di emergenze archeologiche e paleontologiche celate anche a poco profondità rispetto al livello visibile.

A.3 Richieste documentazione integrativa

Tutto ciò premesso, si chiede di integrare la documentazione trasmessa approfondendo i seguenti punti:

- la Relazione archeologica dovrà tener conto di un esame bibliografico delle pubblicazioni riguardanti l'epoca storica con particolare riferimento all'epoca medievale ed eventuale posizionamento sulle carte dei nuovi dati che potrebbero emergere;
- redazione di carte a scala adeguata, che tengano conto di quanto espresso nel punto A.2 della presente nota;
- dovranno essere prodotte fotosimulazioni, con punti di scatti sufficientemente esemplificativi (e non nascosti dalla vegetazione o altri elementi) del contesto, da e verso i beni archeologici di cui al punto A.1 della presente nota;
- quadro economico con voce relativa agli oneri potenzialmente previsti per l'archeologia preventiva.

ALLEGATO B

Aree funzionali Patrimonio architettonico e Paesaggio

B.1. Situazione vincolistica dell'area oggetto d'intervento

B.1.1 Beni Paesaggistici

B.1.1.a. Decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico

Le aree di intervento non sono sottoposte direttamente a decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ma si segnala, in prossimità del sito, la presenza dell'area tutelata per effetto del vincolo DM



14/01/1966 - Sassari, Porto ferro, Argentiera e Stintino. Pur non ricadendo direttamente nell'area sopracitata si evidenzia quanto indicato nel DM "Riconosciuto che la zona ha notevole interesse pubblico perché, oltre a comporre, con l'abitato di Stintino, un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, costituisce una bellissima serie di quadri naturali, offrendo, nello stesso tempo, un continuo susseguirsi di punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze".

B.1.1.b. Aree vincolate ope legis ai sensi dell'art. 142 del Codice

A Nord l'area è delimitata da terreni coperti da folta vegetazione, definiti negli elaborati di progetto come "area boscata", per i quali non risulta verificata presso gli enti competenti l'eventuale inclusione tra le aree boscate tutelate ai sensi dell'art.142 comma 1 lettera G.

B.1.1.c. Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti

Lo strumento di pianificazione paesaggistica vigente in Sardegna è il Piano Paesaggistico Regionale, entrato in vigore con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna in data 8 settembre 2006.

Entrambi i comuni interessati rientrano negli ambiti di paesaggio costieri individuati dal PPR 2006.

Gli strumenti urbanistici comunali vigenti sono, per il comune di Porto Torres il PRGC, non adeguato al PPR (il PUC adeguato è in via di elaborazione) e per il comune di Sassari il PUC adeguato al PPR.

B.1.1.d. Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico gravanti nell'area d'intervento

L'area interessata dall'impianto ricade direttamente all'interno dell'ambito di paesaggio costiero individuato dal Piano d'assetto ambientale del P.P.R., le aree di progetto rientrano tra le componenti di paesaggio qualificate come "aree ad utilizzazione agro-forestale", di cui agli articoli 28, 29 e 30 delle N.T.A. ("Colture erbacee specializzate")

B.1.1.e. Presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici

Nei pressi dell'impianto sono presenti alcuni beni archeologici individuati quali beni paesaggistici nel repertorio 2017 del PPR (artt. 48 e 49 delle Norme Tecniche di Attuazione):

- a Nord dell'impianto agro-fotovoltaico, a circa 2000 m, è presente il Nuraghe Renuzzu - Pozzo d'Esse (ID 4306);
- a Ovest dell'impianto agro-fotovoltaico, a circa 1500 metri è presente il Sito di Pozzo d'Ussi (nuraghe e strutture di età romana - ID 4312).

B.1.2. Beni architettonici

Non si segnalano immobili decretati di interesse culturale o sottoposti a tutela indiretta o tutelati *ope legis* nelle aree oggetto di intervento o nelle aree contermini.

B.2. Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento

Il progetto è collocato in un ambito agricolo sensibilmente antropizzato, i cui valori paesaggistici, percettivi e identitari risultano allo stato attuale in parte compromessi, oltre che per la vicina area industriale di Porto Torres e per la prossimità di alcune attività di cava, anche per l'esistenza di numerosi altri impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile che, con la loro presenza sempre più invasiva, stanno portando a una perdita irrimediabile delle caratteristiche peculiari della fertile pianura coltivata della Nurra.

Nei territori tra i comuni di Sassari e di Porto Torres sono infatti previsti una grandissima moltitudine di impianti di produzione di energia elettrica, alcuni già autorizzati e realizzati e altri per i quali è in corso un iter di approvazione, statale o regionale. In particolare si segnalano, nell'ambito più prossimo al progetto di cui trattasi, gli impianti fotovoltaici e agrivoltaici di seguito elencati: ID VIP 7394, ID VIP 7391, ID VIP 7630, ID VIP 7405, ID VIP 7411, ID VIP 7685, ID VIP 7777, ID VIP 7759, ID VIP 7792, ID VIP 7791, ID VIP 8006, ID VIP 8106, ID VIP 8899, ID VIP 8297, ID VIP 9032, ID VIP 9097 (si fa riferimento anche alla nota di codesta Soprintendenza Speciale prot. n.5123 del 06.4.2023 relativa all'impianto agrivoltaico "Porto Torres" ID VIP 8297).



Gli impatti cumulativi vengono sottolineati anche dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna, nelle proprie osservazioni alla proposta in esame (nota prot. n.11581/2023 del 23/03/2023), che si condividono pienamente: *“Nell’intera area agricola della Nurra (buffer di 10/15 km), ed in particolare nell’areale di progetto limitrofo alla Zona industriale di Porto Torres, è in atto una vera conversione del territorio, che da uso esclusivo agricolo, sta subendo una trasformazione industriale con una diffusissima presenza di impianti Fotovoltaici, Agrofotovoltaici ed Eolici, alcuni dei quali già a regime, ma molti altri per i quali è in corso l’iter autorizzativo. Si prospetta pertanto uno scenario che nel giro di pochi anni determinerà in primo luogo un impatto ambientale derivante dal sostanziale consumo di suolo, non escludendo anche una marginalizzazione della produzione agricola rispetto a quella energetica, anche alla luce dell’incertezza delle coltivazioni. In tale scenario di significativa alterazione delle condizioni ambientali, è opportuna un’analisi cumulativa finalizzata alla quantificazione sia del consumo di suolo in atto che delle superfici che hanno subito una riconversione in impianti di agrivoltaico, non sottovalutando anche gli impatti paesaggistici, la cui valutazione è demandata agli Enti competenti, ma che si ritengono significativi alla luce di tutte le altre fonti di impatto generate dalla presenza del SIN e delle numerose attività estrattive”*.

Il sito prescelto per la realizzazione del parco fotovoltaico conserva ancora elementi dell’assetto agricolo del territorio e, sebbene non direttamente sottoposto a tutela, si pone in continuità con diverse aree tutelate sotto il profilo paesaggistico: la “Fascia costiera”, individuata dal PPR come bene paesaggistico d’insieme; l’area di notevole interesse pubblico di Porto Ferro, Argentiera e Stintino.

Sul piano del merito, per quanto il progetto preveda delle minime misure di mitigazione e di compensazione, non si può non osservare come un parco fotovoltaico dell’estensione proposta (50,10 ettari) potrebbe alterare in modo consistente la percezione e l’uso dei territori interessati oltreché quelli limitrofi oltre al consumo di suolo direttamente collegato: anche la vicinanza con l’area dichiarata di notevole interesse pubblico tramite DM 14/01/1966 costituisce una criticità dal punto di vista dell’inserimento del progetto nel sistema dei con visivi all’interno della pianura. Inoltre la relazione paesaggistica allegata evidenzia la probabilità di un impatto d’insieme dell’impianto in oggetto con gli altri impianti immediatamente prossimi, esistenti o in corso di autorizzazione: *“Co-visibilità e intervisibilità di più impianti: Ponendosi in un dato punto di osservazione, se nello stesso campo visivo ricadono due o più impianti, ha luogo il fenomeno della co-visibilità, che comporta la confrontabilità visivo-percettiva degli stessi. In questi casi la forma complessiva di ciascun impianto si relaziona non solo con il contesto paesaggistico di riferimento, ma anche con quello degli impianti co-visibili. Il fenomeno della co-visibilità richiede un’apposita valutazione dei modi in cui un paesaggio viene modificato dalla presenza di più impianti; per tale valutazione è utile elaborare simulazioni in ambiente GIS, che evidenzino la visibilità e le interferenze degli impianti con il paesaggio. Al suddetto fenomeno si associa quello della intervisibilità, che ha luogo quando dall’interno di un impianto è possibile vederne un altro (o altri). La co-visibilità e l’intervisibilità di due o più impianti generano sul paesaggio di inserimento un impatto cumulativo sulla componente visivo-percettiva, contribuendo ad amplificare specifici effetti come l’alterazione dello skyline, la decontestualizzazione dei beni, la modifica dell’integrità del paesaggio e il disordine visivo. Le analisi di visibilità di un impianto fotovoltaico sono uno strumento essenziale per riconoscere le alterazioni del paesaggio, pertanto è raccomandata la loro elaborazione a scala di ambito e del singolo sito. Tale analisi deve essere fatta per un raggio teorico di 15 Km intorno all’impianto”*. Nonostante tali considerazioni, il richiedente non ha prodotto un’analisi dell’impatto cumulativo delle opere in argomento né con i numerosi altri impianti previsti nello stesso ambito (precedentemente elencati), né con il progetto agrivoltaico denominato "Nurra 1" (ID VIP 9097), attualmente in fase di valutazione, che risulta essere elaborato dallo stesso gruppo di coordinamento e condividere con quello in oggetto la stazione elettrica e parte dei cavidotti.

B.3.Valutazione della conformità della relazione paesaggistica allegata al progetto al dpcm 12/12/2005

Ai sensi del D.P.R. 31/2017 - Allegato A - punto A.15 la realizzazione dei cavidotti elettrici interrati non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica. Le restanti opere previste in progetto sarebbero, per tipologia, soggette ad autorizzazione se ricadenti in aree sottoposte a tutela paesaggistica.

L’analisi sin qui condotta non ha portato all’individuazione di aree tutelate sotto il profilo paesaggistico direttamente interessate dai lavori di cui sopra. Tuttavia è doveroso segnalare che la verifica della sussistenza di vincoli paesaggistici è di competenza della Regione.



Ciò premesso, la relazione paesaggistica prodotta dal richiedente, corredata degli elaborati grafici di progetto, è in linea di massima conforme al D.P.C.M. 12/12/2005 ma non può considerarsi sufficiente alla valutazione dell'impatto paesaggistico delle opere in esame. Non viene dato conto delle criticità sopra esposte che, ad avviso della scrivente Soprintendenza, non permette di esprimere un parere completo. Non si considerano, ai fini della dimostrazione della compatibilità paesaggistica, tutte le opere in progetto, ad esempio è trascurata l'incidenza che può avere sul contesto la prevista installazione di numerosi volumi prefabbricati del tutto privi di qualità architettonica e non adeguati per materiali e tipologia alle caratteristiche dell'ambito interessato, e tali volumi sono assenti nelle simulazioni *post operam* prodotte, unitamente all'impatto delle recinzioni di confine e cancelli di accesso previsti del tutto avulsi, come caratteristiche architettoniche, al contesto paesaggistico in esame. Sotto il profilo del merito non viene analizzato il progetto in relazione agli effetti cumulativi derivati dalla situazione in divenire dei territori della Nurra, attualmente oggetto di numerosissimi interventi analoghi a quello in esame; non è stato pertanto possibile valutare il reale impatto cumulativo delle opere proposte. Inoltre si evidenzia come dalle fotosimulazioni allegate non risultino le visuali dai punti di vista accessibili al pubblico, in special modo dai crinali del promontorio risultante a nord-ovest dell'area in esame (carta dell'intervisibilità tav 21). Tali visuali, a parere di questa Soprintendenza, risultano fondamentali per la percezione del paesaggio nella sua totalità a tutela delle peculiarità di salvaguardia dell'ambito di notevole interesse pubblico come indicato dal DM 14/01/1966 *"...quadri naturali e punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze"*.

B.4. Richieste di documentazione integrativa

Alla luce di quanto sin qui esposto, si ritiene che la documentazione di progetto dovrebbe essere integrata con i seguenti elaborati:

- Fotoinserimenti delle opere da punti di vista accessibili al pubblico, in special modo dai crinali del promontorio risultante a nord-ovest dell'area in esame.
- Analisi dell'impatto cumulativo delle opere in progetto con gli altri impianti fotovoltaici e agrivoltaici attualmente approvati o in fase di valutazione VIA (statale o regionale) nell'ambito territoriale interessato (piana della Nurra), comprensivi di stazioni elettriche.
- Simulazioni *post operam* dei volumi tecnici (cabine di trasformazione) e recinzioni di confine e cancelli di accesso.
- Progetto architettonico e fotosimulazioni della stazione elettrica, comprensivi di sistemazioni esterne ed opere annesse.

PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Il parere potrà essere espresso solamente in seguito alle integrazioni documentali, sulla base della verifica delle stesse.

Segreteria tecnica PNRR

GiM-FF-SeC

Il Soprintendente
Prof. Arch. Bruno Billeci
Firmato digitalmente



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067410
PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA
DG-ABAP - SERVIZIO II

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto: **[ID_VIP: 9151] PROVINCIA DI SASSARI (comuni di Porto Torres e Sassari).**
Progetto di un impianto agrivoltaico per la produzione di energia da fonte solare, denominato NURRA 2 della potenza di 41.1684 MWp.
Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006.
Proponente: Tommaso srl.
Contributo istruttorio

In riferimento all'oggetto e a riscontro della nota di codesta Unità Operativa prot. n. 3416 del 09.03.2023, vista la nota prot. n. 6599 del 05.05.2023, acquisita agli atti con prot. n. 7165 dell'08.05.2023, con cui la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro (di seguito "Soprintendenza") ha espresso le proprie valutazioni, ed esaminata la documentazione inerente pubblicata sul sito web del MASE, si comunica quanto segue.

Relativamente alla tutela archeologica la Soprintendenza delinea la situazione vincolistica dell'area interessata dall'intervento in progetto (punto A.1 del parere) e l'impatto potenziale e verificato delle opere (punto A.2 del parere), soffermandosi in particolare sull'analisi della Relazione Archeologica del dott. Fabrizio Delussu (Elaborato progettuale VIA-R07), prodotta ai sensi del c. 1 dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016 e già trasmessa alla stessa Soprintendenza (*rif.* nota prot. SABAP SS n. 647 del 16.1.2023).

L'Ufficio, pur constatando la conformità dell'elaborato agli standard definiti dalle "Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50", approvate con D.P.C.M. 14/02/2022 e pubblicate in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022, ne evidenzia e dettaglia le carenze documentarie, segnalando in particolare come il rischio archeologico di grado prevalentemente nullo ivi proposto - essenzialmente sulla base degli esiti negativi della ricognizione di superficie effettuata - non risulti adeguato né alla tipologia degli interventi previsti, né soprattutto al potenziale del territorio in argomento, "che si caratterizza per un'intensa antropizzazione con presenza capillare di emergenze archeologiche e paleontologiche celate anche a poco profondità rispetto al livello visibile".


La Soprintendenza conclude, pertanto, richiedendo di integrare la documentazione trasmessa, secondo le indicazioni specificate al punto A.3 del suddetto parere.



Per quanto di competenza, considerate le criticità richiamate dall'Ufficio territoriale e le osservazioni formulate dal medesimo sia in ordine al potenziale che al rischio archeologico correlati agli interventi in oggetto, si concorda con la Soprintendenza nel ritenere indispensabile acquisire le integrazioni documentarie specificate al suddetto punto A.3 in ordine alla valutazione preventiva dell'interesse archeologico.

In ogni caso, si ribadisce che, sebbene il c. 2-*sexies* dell'art. 25 del D.Lgs. 152/2006 – introdotto dall'art. 19, comma 2, lettera c) del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 – svincoli l'adozione del parere e del provvedimento di VIA dalla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 o dall'esecuzione di saggi archeologici preventivi prevista dal D.Lgs. n. 42/2004, la loro realizzazione resta comunque preordinata all'avvio dei lavori.

Il funzionario archeologo
dott. Sara Neri
(tel. 06/67234847 – sara.neri@cultura.gov.it)




Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE

dott. Luigi La Rocca

IL DELEGATO

dott. Lino Traini



MIC
MIC_SS-PNRR_UO3
17/05/2023
0007962-I
[34.43.01/8.48.17/2021]



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA
DG-ABAP - SERVIZIO III

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto: [ID VIP: 9151] PROVINCIA DI SASSARI (comune di Sassari, Porto Torres) - Progetto di impianto agrivoltaico per la produzione di energia da fonte solare nel Comune di Sassari (SS) denominato "Nurra 2" della potenza nominale di 41,1684 MWp e delle relative opere di connessione alla RTN – Progetto definitivo.
Procedura riferita al D.Lgs. n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC)
Proponente: Tommaso S.r.l.
Contributo istruttorio.

In riferimento al procedimento in oggetto, a riscontro della nota di codesto Ufficio prot. n. 3416 del 09/03/2023, preso atto di quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con nota prot. n. 6599 del 05/05/2023 e a seguito di disamina del progetto sul sito del Ministero della transizione ecologica, considerato che il progetto in esame non interessa direttamente beni culturali architettonici sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda del *Codice*, non si rilevano aspetti di specifica competenza di questo Servizio III.

Il funzionario responsabile della U.O.1
Arch. Irene De Simone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO III
Arch. Esmeralda Valente

